

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03675/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3675 del 2024, proposto da

Alice Hansen, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto - Ripam, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., Commissione Valutatrice della Procedura Selettiva Pubblica per il Reclutamento di n. 518 Unità di personale, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Chiara Isernia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

- del verbale del 26.10.2023 e dell'allegata scheda di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n. 518 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero della Cultura profilo/codice 03 “Funzionario Restauratore-Conservatore, nella parte in cui sottostima il punteggio assegnato alla Sig.ra Hansen per i titoli di servizio;
- della graduatoria finale di merito (e degli atti di approvazione della stessa) del concorso in parola pubblicata, con riferimento ai soli vincitori, in data 12.02.2024 e poi conosciuta in data 04.03.2024 (attraverso accesso agli atti) anche con riferimento alle prime 38 posizioni, nella parte in cui viene sottostimato il punteggio assegnato alla Signora Hansen per i titoli di servizio;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, in atti, pur erroneamente dichiarando, sotto la voce: “ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA”, “*Non dichiaro esperienze di questo tipo*”, sotto

l'ulteriore voce: "ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PRIVATI", ha dichiarato, tra le altre esperienze, *"Qualifica: Tecnico restauratore Descrizione attività: Gestione d'impresa; cantieri nei settori PFP1, PFP3, PFP4.*

Esempi di committenza: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo del Tesoro di San Gennaro, Abc Acqua Bene Comune Napoli, Museo di Carife, Accademia di Belle Arti di Roma, Velletri, Comune di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Diocesi di Teano, Comune di Positano, Comune di Amalfi, Comune di Massa Lubrense, Biblioteca comunale Salaborsa di Bologna, Parco Archeologico dei Campi Flegrei";

Considerato che l'Amministrazione e, per la medesima, la Commissione di concorso ha avuto comunque modo di essere informata dell'esperienza svolta dall'odierna ricorrente presso diversi soggetti pubblici, espressamente riportati nella domanda di partecipazione al concorso, il che avrebbe dovuto indurla ad attivare il soccorso istruttorio per acquisire maggiori dettagli al riguardo, senza, per ciò stesso, violare la *par condicio*, posta comunque la su richiamata dichiarazione tempestivamente resa;

Ritenuto conseguentemente che l'Amministrazione debba eseguire una nuova valutazione dell'esperienza lavorativa posseduta dalla ricorrente, previa acquisizione degli eventuali dati/chiarimenti, ed attribuire il conseguente relativo punteggio con riferimento alla stessa, in conformità ai criteri fissati dal bando;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta ai fini del riesame nei modi appena esplicitati;

Ritenuto, quanto alle spese della presente fase cautelare, che debbano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, attesa la peculiarità della controversia;

Ritenuto altresì di fissare l'udienza pubblica del 22 ottobre 2024 per la trattazione del merito;

Ritenuto infine che:

il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione

pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa; in accoglimento di apposita istanza contenuta nell'atto di ricorso, si autorizzi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, ricorrendone i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a.; debbano disporsi le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'Amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie nei modi di cui in motivazione la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 ottobre

2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO